

Alfredo Giuseppe **Allegretta**
con prefazione di Marco **Fratini**

GUIDA alla
PROVA PRATICA per la
MAGISTRATURA
TRIBUTARIA

Percorsi di comprensione pratica su
come redigere la **sentenza tributaria**

 NeldirittoEditore

■ 2.2. I principi redazionali della sentenza

■ 2.2.1. I principi di chiarezza e di sinteticità

Sia per previsione di diritto positivo che per canone tradizionale di cultura giuridica, **la sentenza deve ispirarsi ad un principio generale di chiarezza redazionale e di sinteticità compositiva.**

I due concetti hanno trovato piena consacrazione sul piano del diritto positivo ed, in particolare, nell'ambito del diritto processuale tributario.

Si veda anche solo l'art. 121 del codice di procedura civile, in base al quale “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.” o l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica (...)”.

Nel processo tributario, il requisito della sinteticità degli atti processuali è un elemento che è oggetto di diverse previsioni.

In particolare, **il nuovo art. 17 ter del D.Lgs. n. 546/1992, per come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023, espressamente stabilisce che “Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico”**, ordinariamente e salvo casi eccezionali in formato digitale e con firma digitale.

A tal riguardo, si sancisce altresì espressamente che la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

Vi è dunque oggi un'espressa previsione di diritto oggettivo che prescrive chiarezza e sinteticità come canoni conformativi essenziali degli atti del processo e dei provvedimenti giurisdizionali, generalmente intesi.

Con specifico riguardo alla sentenza, **l'articolo 36 del D.Lgs. n. 546/1992 prescrive che essa deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto (articolo da ultimo integrato dal D.Lgs. n. 220/2023).**

Tale norma richiama testualmente il requisito della concisione nelle modalità di redazione dei provvedimenti del Giudice e trova una sua integrazione, in forza del rinvio di cui al secondo comma, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, in particolare nell'art. art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che esclude la necessità che la sentenza contenga una parte specificamente dedicata all'esposizione dello svolgimento del processo, preliminare all'enunciazione dei motivi della decisione, oltre che nell' art. 118 disp. att. c.p.c., laddove prevede che “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, c. 2, n. 4, del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi” (comma 1, 18 come modificato dall'art. 53 della citata legge n. 69 del 2009), che “debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal

Collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati“ (comma 2) e che “in ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici” (comma 3).

■ 2.2.2. I principi di chiarezza e di sinteticità: critica

Sono ormai innumerevoli i richiami istituzionali che nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati in favore di una redazione chiara e sintetica degli atti del processo e, in particolare, della sentenza.

In tempi recenti, la stessa giurisprudenza di Cassazione ha assunto significative prese di posizione sul punto.

Si veda, tra le altre, Cass. 17 gennaio 2017, n. 964, ove al netto di una certa - vagamente paradossale - complessità della prosa, può leggersi: “Quanto agli ulteriori aspetti della mancanza di sinteticità e chiarezza, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che queste condizioni sono ora fissate nel nostro ordinamento dall’art. 3 c.p.a., comma 2, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, la cui mancanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell’art. 111 Cost., e, per altro verso, con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale (cfr. *Cass. n. 11199/12*, *Cass. n. 21297/16*)”.

Si veda da ultimo, ancora a puro titolo di esempio, la Relazione su novità normative n. 110 del 1° dicembre 2022 della Corte di cassazione, nell’ambito della quale si sono analizzati i principi di delega contenuti nella Legge n. 26 novembre 2021, n. 206, alla luce della loro attuazione da parte del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia della giustizia civile).

Per la prima volta, i principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti sono stati introdotti nell’ordinamento processuale civile, quali principi generali.

L’intervento normativo trae origine dallo specifico criterio di delega contenuto alla lett. d) del comma 17, dell’articolo unico della legge delega, che ha, per l’appunto, delegato il governo a prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.

L’introduzione di questi principi è dovuta in parte alla stabilizzazione e al rafforzamento del processo civile telematico, che richiede forme più agevoli di gestione telematica degli atti; ma anche - ricorda la Cassazione richiamando la propria

giurisprudenza (cfr. Cass., SS.UU., ordinanza n. 37552 del 30 novembre 2021) - ai principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti ed il giudice.

In particolare, secondo la Suprema Corte, “i requisiti della chiarezza e della sintesi sono autonomi tra loro, seppur indubbiamente collegati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, laddove la sinteticità evita ripetizioni e prolissità, esse stesse foriere del rischio di confusione”.

Da qui l’importante approdo definitorio della Cassazione, in base al quale “sembra, quindi, doversi distinguere tra il principio di chiarezza ed il principio di sinteticità che, come affermato dalle Sezioni Unite, sono autonomi tra loro. **La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.**”.

Non vi può dunque essere alcun residuo dubbio; nella redazione della sentenza, l’opzione istituzionale per la chiarezza dello scritto è nettissima, mentre il dilemma fra l’analisi e la sintesi compositiva risulta univocamente superato in favore di una inequivoca scelta per la sintesi.

Invero, mai come in questo caso, le plurime indicazioni e prescrizioni reiterate e ribadite in questo senso costituiscono segno evidente di difficoltà strutturali nella redazione materiale della sentenza che persistono malgrado tutte le buone intenzioni; di modo che, solo con uno sforzo personale dell’estensore, la sentenza può essere effettivamente resa chiara e sintetica.

Assai spesso, nei molteplici contributi in materia, viene sovente ricordata una citazione del filosofo Blaise Pascal³⁰, il quale, nell’inviare una lettera a un amico, si scusava di essere stato prolisso e, candidamente, sul punto confessava : “Ho fatto questa lettera più lunga solo perché non ho avuto tempo di farla più corta”³¹.

Il punto problematico essenziale è che **essere chiari e sintetici richiede uno sforzo ulteriore in termini di tempo e di impegno intellettuale rispetto alla comune attività di scrittura.**

Essere chiari e sintetici implica un sacrificio intellettuale di chiarificazione e di sintetizzazione che non sempre il Giudice ha la possibilità materiale di realizzare, tenendo conto, in particolare, del carico di lavoro che tipicamente lo assedia.

Malgrado la chiarezza della pronuncia abbia pesanti implicazioni con lo stesso esercizio democratico e trasparente della funzione giurisdizionale (secondo alcuni, la sentenza, in quanto redatta “in nome del popolo” dovrebbe essere comprensibile anche all’ipotetico “uomo della strada”), le complessità del discorso tecnico giuridico rendono, a volte, estremamente difficile semplificare concetti e passaggi logici molto articolati e frutto, talvolta, di elaborazioni plurisecolari.

³⁰ Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 19 giugno 1623 – Parigi, 19 agosto 1662) è stato un matematico, fisico, filosofo e teologo francese.

³¹ B. PASCAL, *Lettres provinciales*, 1656, n. 16: “*Je n’ai fait celle-ci plus longue parceque je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte*”.

Si consideri, inoltre, l'oggettiva equivocità di fondo dei concetti di chiarezza e sinteticità quando ci si soffermi a riflettere sulla loro effettiva natura intrinseca.

Sia la chiarezza che la sintesi, infatti, sono essenzialmente concetti di relazione, tramite i quali si istituisce sempre un latente confronto fra ciò che è chiaro e ciò che è meno chiaro e fra ciò che è sintetico e ciò che è meno sintetico.

Del resto, un qualunque testo potrà essere considerato assai chiaro ove messo in relazione ad altri testi dove la medesima tematica è affrontata in modo più articolato o anche solo confuso; analogamente un qualunque testo potrà essere ritenuto sintetico se messo in relazione con trattazioni del medesimo argomento più analitiche o anche solo più prolisse.

Si tenga presente, peraltro, che “quando le cose non sono semplici, non sono chiare, pretendere la chiarezza a tutti i costi, è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. Invece lo sforzo di cercare di pensare e di esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l'unico atteggiamento onesto e utile.”³²

Del resto, anche la stessa sinteticità è un concetto relativo che non può tradursi in meccaniche e automatiche compressioni in un dato numero di pagine, ma che invece è intrinsecamente legato alla complessità delle questioni da decidere.

Ne consegue che chiarezza e sinteticità devono necessariamente essere criteri guida per la redazione della sentenza, ma si deve aver ben chiara la loro **natura più ideologica che non effettivamente e stringentemente precettiva**, in quanto - anche al di là dell'ovvia constatazione relativa alla inevitabile assenza di qualsivoglia sanzione giuridica espressa nei confronti della pronuncia che non sia chiara e sintetica - entrambi tali concetti si poggiano inesorabilmente su valutazioni soggettive di relazione che possono (così come non possono) riscontrare consenso e condivisione nei destinatari della pronuncia.

Da ultimo anche la previsione, secondo la quale nella liquidazione delle spese si dovrà altresì tener conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte (cfr. art. 15, comma 2-nonies, D.Lgs. n. 546/1992, per come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023) appare essere null'altro che l'estremo tentativo del legislatore di svolgere una *moral suasion* di tipo “economico - comportamentale” verso il ceto forense e i difensori in generale al fine di redigere atti quanto più sintetici e chiari possibili, stante l'oggettiva inutilità di qualunque altro rimedio finora proposto per provare ad ottenere un simile risultato (e con tutti i legittimi dubbi che ci possono essere sulla effettiva utilità anche di quest'ultima recentissima disposizione per il raggiungimento delle menzionate - come abbiamo visto oggettivamente velleitarie - finalità).

■ 2.2.3. Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato

In base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per come stabilito dall'art. 112 c.p.c., **il Giudice è tenuto a pronunciare “su tutta la domanda e non**

³² I. CALVINO, *Una pietra sopra*, Torino, 1980, p. 307